



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA

Disciplinare di incarico professionale per la costituzione o resistenza in giudizio

tra

il Comune di Sant'Agostino (FE),

rappresentato da _____,

domiciliato, ai fini del presente atto, in Sant'Agostino (fe), _____, sede del

Comune, in qualità di _____,

p.e.c. (posta elettronica certificata) _____

e

l'Avv. _____,

del Foro di _____

residente in _____, alla via _____,

con studio in _____ alla via _____,

c.f. _____, P.IVA _____,

p.e.c. (posta elettronica certificata) _____

Il presente contratto ha carattere esecutivo della Determina del Responsabile del Settore VI n. _____ del _____, alla quale fa pieno riferimento e della quale costituisce diretta attuazione.

Ciò premesso, tra le parti sopra costituite, con la presente scrittura privata, avente forza di legge a norma dell'articolo 1372 del codice civile, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Sant'Agostino (Fe) come sopra rappresentato (di seguito "Comune" o "Ente") conferisce all'Avv. _____ sopra generalizzato (di seguito "legale" o "professionista" o "incaricato"), che accetta, l'incarico – da svolgersi con la dovuta diligenza professionale – di agire in

giudizio/resistere in giudizio/intervenire in giudizio, nell'interesse esclusivo dell'Ente, nei confronti di_____.

L'incarico si estende esteso ad ogni fase del procedimento, compresa la chiamata di terzi in causa.

L'incarico comprende altresì la predisposizione di eventuali atti di transazione e/o conciliazione.

Articolo 2 – Verifica della prestazione

Fermo restando che il professionista svolge un'attività di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, viene pattuito che il competente ufficio del Comune provvederà ad effettuare la verifica delle prestazioni del professionista ed il controllo sulla concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato.

Articolo 3 – Obblighi del professionista e del Comune

Il professionista incaricato si impegna:

- a) a rimettere preventivamente al Comune copia degli scritti che si intendono produrre innanzi alle competenti autorità giurisdizionali; qualora i termini non dovessero consentire la trasmissione preventiva, gli scritti dovranno pervenire al Comune non oltre dieci giorni dall'inoltro agli organi di giustizia;
- b) a relazionare e tenere costantemente informato l'Ente dell'attività di volta in volta espletata e dell'esito delle udienze;
- c) a fornire copia degli atti predisposti;
- d) a rendere all'Ente, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- e) a trasmettere, con la massima celerità, copia dei provvedimenti dell'autorità giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione comunale;
- f) a trasmettere, in tempo utile, i provvedimenti comportanti il pagamento di danaro, al fine di consentire all'Ente di procedere senza indugio alle valutazioni ed alla liquidazione degli atti di pagamento, senza ulteriori aggravii economici.

Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti dal professionista.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata al conferimento dell'incarico, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Fatto salvo quanto stabilito in altri articoli del presente disciplinare, il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico e richiesti dal professionista.

Il professionista si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.

Il professionista, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 (*"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*) nonché gli obblighi comportamentali di cui al *"Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Agostino"*, approvato con delibera di Giunta Comunale n. del _____.

Articolo 4 – Corrispettivo e spese

Le parti concordano che l'onorario spettante al professionista è pari ad euro_____,00 (euro _____), oltre I.V.A. e C.P.A per il primo grado di giudizio. Per l'eventuale grado successivo di giudizio l'onorario sarà pari ad € euro_____,00 (euro _____), oltre I.V.A. e C.P.A.

Oltre all'onorario è previsto il rimborso per le spese che dovranno essere preventivamente autorizzata dal Comune, fatta eccezione per le anticipazioni per le spese processuali – analiticamente documentate – sostenute dal professionista per le spese di notifica, per l'acquisto del contributo unificato, delle marche da bollo e dei diritti di cancelleria.

Al professionista incaricato è fatto divieto di chiedere la detrazione delle spese e degli onorari processuali, ex articolo 93 c.p.c.

Al professionista su richiesta sarà riconosciuto un acconto pari al 20% (venti%) del corrispettivo di cui al presente articolo al momento del conferimento dell'incarico.

La liquidazione del restante corrispettivo avverrà con la seguente modalità: dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, a seguito di presentazione di regolare fattura, avverrà il pagamento a saldo entro 30 (trenta) giorni, salva formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale.

Articolo 5 – Obbligo di riservatezza

Il professionista incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio ed a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi. Si impegna altresì a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito.

Articolo 6 – Incompatibilità

Con l'accettazione del presente contratto, il professionista dichiara:

- a) di possedere i requisiti necessari per patrocinare innanzi all'organo competente a decidere il giudizio cui si riferisce il presente incarico;
- b) di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Sant'Agostino (FE), neppure per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato;
- c) di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori del Comune;
- e) ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Sant'Agostino (Fe) né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Sant'Agostino (FE);

f) di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma;

g) di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con il Comune.

Articolo 7 – Revoca dell'incarico e recesso dal contratto – Rinuncia al mandato

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in qualsiasi momento – dandone comunicazione al legale mediante p.e.c. (posta elettronica certificata) o raccomandata con avviso di ricevimento – l'incarico conferito e, per l'effetto, di recedere dal presente contratto, con diritto del professionista al pagamento delle competenze maturate per l'attività svolta e le spese sostenute fino alla revoca, il tutto nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente disciplinare e, comunque, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Articolo 8 – Foro competente

Per un eventuale contenzioso che dovesse insorgere quanto all'applicazione del presente contratto, non risolubile in via amichevole, è competente il Foro di Ferrara (fe).

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della privacy") e ss.mm.ii., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Articolo 10 – Comunicazione conferimento incarico

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 11 – Domicilio

Per l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in _____ alla via _____.

Articolo 12 – Registrazione

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Articolo 13 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La presente scrittura viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso.

Lì, _____

Il Responsabile dell'Area

Il professionista

Avv. _____

L'Avvocato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna i patti e le condizioni di cui al presente contratto

Avv. _____

_____, lì _____